

DETERMINAZIONE n. 59 del 17 aprile 2020

Direzione

Oggetto: **Determinazione a contrarre per l'affidamento tramite RDO su Intercent-ER, del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08) di ATERSIR, ex art. 36, c. 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre. CIG Z822CAF1CE**

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- il D. lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:
 - l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’impegno di spesa e l’art. 109, co. 1, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l’art. 183, co. 7, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la determinazione del Direttore n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie”;

dato atto che il procedimento inerente all’acquisizione del servizio di cui in oggetto afferisce, in base all’assetto organizzativo dell’Agenzia, alla Direzione e che lo scrivente provvederà alla stipula del relativo contratto;

premesse che:

- con determinazione dirigenziale n. 153 del 22.09.2016 l’Agenzia ha aderito alla Convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3” stipulata con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese COM Metodi S.r.l. – Gruppo

- Igeam – DeloitteConsulting S.r.l., per la gestione delle attività in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di Atersir, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., negli immobili in uso all’Agenzia, per un periodo di 36 mesi;
- il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese COM Metodi S.r.l. – Gruppo Igeam – DeloitteConsulting S.r.l. è scaduto;
- l’Agenzia deve acquisire il servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per i propri lavoratori e per le proprie diverse sedi di lavoro, affidandone la realizzazione all’esterno, non avendo al proprio interno professionalità formate per la gestione di dette attività;
- ai sensi della Legge n. 296/2006 ed in particolare dell’art. 1 commi 449 e 450, l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite gli strumenti di acquisizione centralizzata, quali Mercato Elettronico e Convenzioni, messi a disposizione da CONSIP o dall’Agenzia Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;
- non vi sono alla data attuale convenzioni valide sui portali di Consip o Intercent-ER per l’affidamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (l’unica convenzione valida è presente su Consip, ma il lotto che contempla la Regione Emilia Romagna risulta “sospeso”);
- in applicazione degli articoli 36 e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermo restando l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

richiamato l’art.32 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, che definiscono le condizioni e le modalità in base alle quali è possibile affidare i servizi e le forniture per importi inferiori alle soglie UE;

preso atto che, ai sensi della Legge n. 296/2006, ed in particolare, dell’art. 1 commi 449 e 450, l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite gli strumenti di acquisizione centralizzata, quali Mercato Elettronico e Convenzioni, messi a disposizione da CONSIP o dall’Agenzia Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;

considerato che, in applicazione degli articoli 36, e 37 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermo restando l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, possono procedere all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, senza necessità di acquisire la qualificazione prevista dall’art. 38;

dato atto che:

- Intercent-ER è mercato elettronico della Regione Emilia Romagna in cui le PP.AA. registrate possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema creando loro un rapporto concorrenziale, definendo in

- appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione e la registrazione dei fornitori delle Pubbliche Amministrazioni;
- una volta individuato all'interno dei cataloghi del mercato digitale per la Pubblica Amministrazione, il bene di interesse, è possibile acquistare, tra i diversi strumenti di acquisizione, anche tramite Richiesta d'Offerta (RDO);

richiamata la determinazione n. 41 del 5 marzo 2020 che ha approvato una manifestazione di interesse con valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da espletarsi con l'ausilio di strumenti telematici messi a disposizione da Intercent-ER;

rilevato che, in applicazione dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

dato atto che lo scrivente, il cui ruolo di RUP è formalizzato mediante il presente atto, ha deciso di dare seguito all'indagine di mercato sopra richiamata avviando una procedura di natura competitiva, mediante il criterio del prezzo più basso, con tutti gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse;

ritenuto quindi opportuno, nonostante l'importo contrattuale inferiore alla soglia dei 40.000 € consentirebbe di attivare una procedura di affidamento diretto di cui alla lett. a), avviare una procedura di affidamento ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 36 sopra citato, al fine di rendere più trasparente la consultazione degli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura *de quo*, avviando di conseguenza una procedura di tipo competitivo;

ritenuto necessario attivare il procedimento per l'affidamento del servizio in parola mediante ricorso al mercato elettronico di Intercent-ER e che la procedura più idonea, tra quelle messe a disposizione dalla piattaforma telematica, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità, è la "Richiesta di offerta" (RDO) agli operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse, in quanto modalità di negoziazione che assicura il rispetto del principio di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, sulla base del capitolato allegato al presente atto, e ponendo a base di RDO l'importo per la predetta prestazione, di durata triennale, pari a € 14.000,00 (oltre IVA);

dato atto che hanno aderito alla manifestazione di interesse suddetta i seguenti operatori, ai quali verrà inviata una RDO sul mercato elettronico di Intercent-ER:

- Lavoro e Ambiente S.r.l. (PG.AT/2020/0002454);
- Acme S.r.l. (PG.AT/2020/0002518);
- Novasafe S.r.l. (PG.AT/2020/0002523);
- IatSrl (PG.AT/2020/0002614);
- Econordest S.a.s. (PG.AT/2020/0002629);
- Meleacom S.r.l. (PG.AT/2020/0002630);

- Lusios S.r.l. (PG.AT/2020/0002640);

e che tutti gli operatori economici sopra menzionati hanno dichiarato di possedere i requisiti necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente atto la cui veridicità sarà verificata al fine di rendere l'aggiudicazione efficace per la stipula del contratto;

dato atto che l'impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui trattasi sarà assunto con successivo atto, con imputazione al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103052/07 "Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro" del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di attivare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) per acquisire il Servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08) di ATERSIR, con ricorso al mercato elettronico di Intercent-ER, ed in particolare mediante la procedura RDO agli operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse, sulla base del capitolato allegato al presente atto;
2. di stabilire che la RDO di cui al punto precedente si terrà per un importo base pari a € 14.000,00 oltre ad IVA – CIG Z822CAF1CE;
3. di rimandare le condizioni e termini contrattuali specifici al Capitolato allegato alla presente che costituisce parte integrante del presente atto;
4. di dare atto che lo scrivente è Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e procederà altresì, dopo aver effettuato le dovute verifiche, alla stipula del contratto sulla piattaforma "Intercent-ER";
5. di dare atto che l'impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui trattasi sarà assunto con successivo atto, con imputazione al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103052/07 "Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro" del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI
ATERSIRMEDIANTE RDO SU INTERCENT-ER –
CIG Z822CAF1CE**

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la prestazione del servizio di “gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) di ATERSIR, da aggiudicare mediante RDO attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Emilia-Romagna (Sater) messo a disposizione da Intercent-ER – CIG Z822CAF1CE.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del servizio è di tre anni decorrenti dalla data di inizio di esecuzione indicata sulla Piattaforma “Sater” di Intercenter-ER per il Mercato elettronico, ossia dalla sottoscrizione del contratto.
2. In conformità a quanto disposto dall’art. 106, c. 11, qualora si renda necessario, Atersir potrà esercitare l’opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni contenute nel presente capitolato. La durata massima dell’eventuale proroga tecnica come pocanzi descritta è stimata in 6 mesi.

ART. 3 – VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

1. L’importo dell’appalto e posto a base di RDO, riferito al complesso dei servizi come meglio dettagliati al successivo articolo 5, è di € 14.000,00 (I.V.A. esclusa), oltre ad eventuali oneri per la sicurezza aziendali, relativi allo specifico contratto, da indicare in sede di offerta economica.
2. Il suddetto importo posto a base di RDO deve intendersi omnicomprensivo di tutte le prestazioni da eseguire e di tutti i costi inerenti al servizio e alle prestazioni da eseguire.
3. Oggetto prevalente della prestazione del servizio è l’esecuzione di servizi di natura intellettuale che non richiede la presenza dell’aggiudicatario presso sedi o uffici dell’appaltatore o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l’art 26 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
4. Il valore a base di gara non è comprensivo del valore dell’eventuale proroga tecnica del contratto che ATERSIR potrà attivare nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento del medesimo servizio come descritto al precedente art. 2, c. 2. Nello specifico tale valore corrisponde a € 2.334,00, risultando così il valore complessivo contrattuale pari a € 16.334,00.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Il servizio deve essere affidato ad un operatore esperto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L’aggiudicatario deve essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 iscritto alla C.C.I.A.A.

3. L'aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Vengono richiesti tutti i servizi necessari ad attuare le misure di tutela previste dal Testo Unico in termini di gestione e coordinamento, organizzazione, servizio tecnico e servizi alle persone:

- Valutazione dei Rischi (DVR): Gestione DVR, RSPP
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)
- Piano d'Emergenza (PdE)
- Prove d'evacuazione (PE)
- Sistema Gestione Adeguamento antincendio (SGSA)
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
- Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)
- Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)
- Prestazioni di Medico Competente conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

Incarico di RSPP

I compiti che l'incaricato dovrà svolgere, come di seguito richiamati:

1. Assumere il ruolo di Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione (RSPP), con i compiti e responsabilità di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008.
2. Organizzare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Designare, all'interno della struttura organizzativa l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
4. Effettuare il coordinamento delle attività per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e fornire il necessario supporto, collaborazione e consulenza al datore di lavoro, ai delegati e ai preposti dell'Agenzia, individuando le misure di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico.
5. Coordinarsi con le attività del medico competente incaricato.
6. Provvedere ai dovuti aggiornamenti e revisioni del Documento della Sicurezza secondo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (DVR Documento Valutazione Rischi e Documenti di valutazione del rischio specifici: rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi, lavoratrici madri, videoterminale, stress lavoro correlato, agenti chimici aero-dispersi/SOV, ecc.), in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno.
7. Provvedere ai dovuti aggiornamenti e revisioni del Documento di valutazione rischio incendio per gli edifici (integrativo al Documento Valutazione Rischi), in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno.
8. Provvedere ai dovuti aggiornamenti e revisioni dei Piani di Emergenza ed evacuazione e delle procedure di emergenza, in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno.
9. Fornire il necessario supporto e assistenza ai coordinatori per l'emergenza per l'organizzazione della squadra dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza.
10. Fornire il supporto tecnico per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, nonché per il controllo dei rischi in caso di emergenza.
11. Provvedere alla stesura e verifica del programma progressivo di realizzazione delle misure generali di tutela e delle misure di prevenzione e protezione individuate nel DVR.
12. Fornire il supporto tecnico ai fini dell'individuazione di misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, di misure di prevenzione e protezione, nonché di dispositivi di protezione individuali.

13. Promuovere, organizzare e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 (min. 1 all'anno, salvo esigenze particolari).
14. Provvedere all'elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi per interferenza (DUVRI e note informative) e quantificare i relativi oneri per la sicurezza, in relazione ai contratti e convenzioni che l'Agenzia (o struttura da essa delegata) stipula, entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta, corredata da adeguata informazione, da parte dell'amministrazione.
15. Fornire il necessario supporto all'elaborazione delle procedure per gli appalti, con riferimento alle istruzioni di sicurezza ecc.
16. Organizzare ed effettuare le prove di evacuazione per tutte le sedi (1 all'anno), redigendo il conseguente verbale.
17. Provvedere alla proposta e all'aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA) da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione.
18. Provvedere alla verifica della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singola sede.
19. Effettuare la verifica delle idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso.
20. Collaborare con il datore di lavoro per l'individuazione ed acquisto di materiali, attrezzature, macchine ai soli fini della sicurezza dei lavoratori.
21. Fornire la consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo.
22. Fornire il supporto tecnico necessario per l'individuazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
23. Predisporre in formato informatico opportuno materiale informativo, opuscoli informativi, documentazione sulla sicurezza per i lavoratori;
24. Fornire il supporto e consulenza in seguito al verificarsi di incidenti ed emergenze specifici.
25. Collaborare, insieme al medico competente, con il CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in un'ottica di genere ecc., tenuto conto anche della circolare sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 in tema di pari opportunità e benessere lavorativo.
26. Fornire la necessaria consulenza in seguito a segnalazioni – richieste da parte di lavoratori - preposti – dirigenti – RLS, anche con rilascio di pareri scritti, laddove richiesti.
27. Partecipare e fornire assistenza tecnica, in occasione di verifiche e visite di controllo o ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza, curando i rapporti con i medesimi Organi di Vigilanza.
28. Fornire assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro.
29. Partecipare e fornire assistenza tecnica ad eventuali sopralluoghi richiesti dal datore di lavoro, anche in conseguenza del verificarsi di emergenze relative alla sicurezza, garantendo la presenza nelle sedi oggetto di ispezione o di sopralluogo entro 48 h dalla convocazione.
30. Eventuali ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Incarico di Medico competente

Forma oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio per l'esecuzione delle prestazioni di Medico Competente per tutte le sedi dell'Agenzia, come di seguito dettagliato e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008:

1. collaborazione con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
2. collaborazione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

3. programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
4. istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Datore di Lavoro;
5. consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale;
6. consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
7. informazione ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Analoga informazione, a richiesta, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
8. rilascio, a richiesta del Lavoratore, di copia della documentazione sanitaria;
9. comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 D.Lgs n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e indicazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
10. effettuazione delle visite degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
11. partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
12. effettuazione della sorveglianza sanitaria sugli esposti a radiazioni ionizzanti a basso rischio (categoria B);
13. verifica di congruità dei DPI rispetto alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e di adattabilità a esigenze peculiari;
14. gestione degli aspetti sanitari di soggetti vulnerabili (gravidanze, handicap, reinserimenti lavorativi, ecc.);
15. gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, con i Medici e gli Enti Esterni (AUSL, INAIL, ecc).

Le sedi dove si svolge l'attività dei lavoratori di Atersir sono le seguenti:

Bologna – Via Cairoli n. 8/F

Forlì – Piazza Morgagni n. 2

Piacenza – Via Taverna n. 74/A

Le prestazioni richieste riguardano i lavoratori in servizio presso l'Agenzia, per un numero di circa 40 unità di dipendenti.

ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA RICHIESTA D'OFFERTA (RDO)

1. L'aggiudicazione del servizio avviene mediante RDO da svolgersi sulla piattaforma telematica Sater di Intercent-ER, ai sensi delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, per un importo pari a € 14.000,00 (+ IVA), come indicato all'art. 3 del presente capitolato, a cui potrà essere applicato un ribasso in sede di offerta da parte degli O.E. nello svolgimento della procedura.
2. Non sono ammesse offerte al rialzo.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto inteso come un servizio unico svolto in continuità di tempo e coerenza di prestazioni;
4. L'operatore economico è invitato a presentare offerta mediante caricamento sulla piattaforma in questione. L'offerta è vincolante per 120 giorni dalla sua presentazione.
5. L'operatore economico è immediatamente obbligato nei confronti della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei tempi previsti dall'offerta e dal presente capitolato dal momento della presentazione dell'offerta. Per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio sorge con la conclusione del contratto mediante lo scambio delle lettere secondo gli usi commerciali.
6. Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di RDO è fisso e non revisionabile; l'eventuale variazione dei costi dovuta ad inflazione o ad altre diverse e imprevedibili cause deve essere già stimata dal concorrente per l'intero periodo contrattuale.
7. Ai fini dell'esito positivo della RDO, in aggiunta alla documentazione eventualmente richiesta in modo automatico dal Sistema degli acquisti on line della pubblica amministrazione, il concorrente è tenuto a presentare la seguente documentazione amministrativa:
 - a. dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
 - b. garanzia provvisoria pari al 2 % dell'importo posto a base di RDO ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93, qualora l'operatore economico sia in possesso della documentazione menzionata nel medesimo comma 7;
 - c. impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (definitiva), di cui agli articoli 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese (ivi compresi eventuali RTI o consorzi ordinari);
 - d. dichiarazione resa ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
8. In sede di RDO, l'operatore economico deve produrre idonea documentazione attestante idonea esperienza nel settore (avere svolto nel triennio precedente, 2017-2019, almeno un servizio di gestione integrata in materia di sicurezza e salute dei lavoratori a favore di una Pubblica Amministrazione).
9. In sede di presentazione dell'offerta i concorrenti ai fini della produzione delle suindicate dichiarazioni possono compilare la modulistica a corredo della documentazione posta a base di Rdo.

ART. 7 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento definitivo del contratto relativo alle prestazioni contenute nel presente capitolato è subordinato:
 - all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;
 - alla presentazione prima della stipula del contratto, da parte dell'operatore economico, della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 alla quale si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
2. Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti suindicati, è facoltà dell'Agenzia non procedere all'aggiudicazione

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. L'operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio i servizi di cui al presente capitolato.
2. L'appaltatore è comunque responsabile verso l'Agenzia per qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni o oneri, anche extracontrattuali, che l'Agenzia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
3. In caso di eventuale impedimento per motivi sopravvenuti, l'eventuale sostituzione dell'affidatario deve essere comunicata per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo, o comunque, ove non sia possibile, senza indugio rispetto al fatto che comporta la sostituzione. Il sostituto deve essere in possesso degli stessi requisiti di capacità e professionali, e degli stessi titoli in possesso del soggetto indicato in contratto.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

1. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).
2. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento.

ART. 10- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

1. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato nel rispetto delle normative vigenti (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica), su presentazione di regolari fatture, verificata la regolare esecuzione da parte del RUP sulla base della reportistica (relazione e rendicontazione delle prestazioni svolte) che dovrà essere presentata al termine di ogni quadrimestre (30/4 - 31/8 - 31/12) di ciascun anno.
2. Il pagamento della fattura è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni (dichiarazione di conformità alle attività previste nel contratto da parte del dirigente competente) e favorevole esito delle stesse.
3. Subordinatamente alla presentazione della garanzia descritta nella specifica disposizione potrà trovare applicazione l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016
4. La fattura in formato elettronico deve essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8
5. ATERSIR eroga il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015 c.d. "Split Payment").

ART.11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel presente capitolato prestazionale.
2. Deve essere nominato un coordinatore del progetto che si assume la responsabilità della gestione e del controllo di tutte le attività in modo continuativo

3. Il coordinatore del servizio deve essere munito di apparecchio cellulare al fine di essere immediatamente contattato da ATERSIR, in caso di necessità.

ART. 12 – ACCERTAMENTO IRREGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO

1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, ATERSIR dispone il seguente procedimento:
 - Formale contestazione del mancato adempimento da parte del funzionario responsabile di ATERSIR, preposto alla verifica del servizio (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'appaltatore).
 - Diffida ad adempiere: ATERSIR, inoltra all'appaltatore le osservazioni e le contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati dal responsabile, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali il contraente stesso deve uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine.
 - Entro detto termine, l'appaltatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni.
 - L'appaltatore non può addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
 - Verifica in contraddittorio: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del funzionario responsabile dell'Agenzia, ATERSIR si riserva di non procedere al pagamento delle fatture fino a che l'appaltatore non adempia a quanto richiesto.

ART.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. ATERSIR procede alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 del codice civile in caso di perdurante e grave inadempimento.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - b. nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Impresa;
 - c. in caso di impiego da parte dell'appaltatore di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento di Atersir, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
4. La risoluzione del contratto può avvenire anche per accertate violazioni dell'impresa appaltatrice nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la risoluzione del contratto fa sorgere a favore di ATERSIR il diritto di affidare il

servizio in oggetto ad altro operatore economico da individuarsi mediante apposita procedura di affidamento;

5. ATERSIR procede alla risoluzione del contratto con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010;
6. Al contraente vengono addebitate le maggiori spese sostenute da ATERSIR per la risoluzione contrattuale, qualora la causa sia da imputare al contraente medesimo.
7. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del contraente, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 14 - RECESSO

1. ATERSIR si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso ATERSIR si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestato dal verbale di verifica redatto da ATERSIR;
 - spese che l'appaltatore provi di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti: saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui ATERSIR sia stata preventivamente informata.

ART. 15 - CONTROVERSIE

1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria è competente il foro di Bologna.

ART. 16 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nei codici civili e di procedura civile;
2. L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.05.2010 n. 136.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dato- GDPR (UE) 2016/679)

1. Tutti i dati forniti all'ATERSIR saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale istaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'ATERSIR.

3. A tal fine l'aggiudicatario stipulerà con ATERSIR l'Accordo (allegato alla documentazione a base alla RDO) per disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile. L'aggiudicatario sarà, pertanto, designato da ATERSIR quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento dei dati per il servizio di medico competente.
4. Il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato alla determinazione n. 59 del 17 aprile 2020

Oggetto: **Determinazione a contrarre per l'affidamento tramite RDO su Intercent-ER, del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08) di ATERSIR, ex art. 36, c. 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre. CIG Z822CAF1CE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 17 aprile 2020